

**Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2
(pubblicazione su G.U. 7 Gennaio 2022)**

Obbligo da subito

Il decreto introduce l'obbligo di vaccinazione per tutti i cittadini italiani e stranieri, di almeno 50 anni, residenti in Italia o soggiornanti nel nostro Paese iscritti o meno al Servizio sanitario nazionale. L'obbligo sarà valido da subito, anche per chi compie gli anni dopo la data di pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale che resterà in vigore fino al 15 giugno 2022.

Nota: La vaccinazione può essere omessa o differita se ci sono specifiche condizioni cliniche che la rendano "non indicata" e che dovranno essere attestate dal medico di medicina generale e poi valutate dall'azienda sanitaria territorialmente competente che, nel caso in cui concordi con la valutazione del medico di medicina generale, rilascerà una certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia.

Per chi è già stato contagiato ed ha avuto il Covid è previsto il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile per la vaccinazione stessa.

Obbligo dal 15 febbraio 2022

L'obbligo di Green Pass rafforzato (che documenta la vaccinazione o l'avvenuta guarigione da COVID del soggetto) per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni scatterà invece dal 15 febbraio 2022, quando questi dovranno possedere ed esibire il Green Pass rafforzato all'ingresso al luogo di lavoro. Dunque, chi ad oggi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro.

E' vietato l'accesso dei lavoratori inclusi quelli che lavorano per ditte esterne (pulizie, manutenzione, ecc..)

nel caso in cui non siano in possesso della certificazione verde COVID-19 al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Questi sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Le sanzioni per i lavoratori over 50

Si ricorda che per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati, soggetti all'obbligo di possedere un Green Pass rafforzato dal 15 febbraio 2022, è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo.

La Direzione Sanitaria – Gruppo Medico Serena
Padova, 10.01.2022